



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

RISOLUZIONE N. 87

OPZIONE DONNA: SI TORNI AI REQUISITI PREVISTI PRIMA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

presentata il 9 marzo 2023 dai Consiglieri Ostanel, Camani, Baldin, Bigon, Zottis, Zanoni e Giacomo Possamai

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

- il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, ha riconosciuto, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 avevano maturato un'anzianità contributiva di 35 anni ed un'età anagrafica di 58 anni, se dipendenti, e di 59 anni, se autonome, la facoltà di accesso al pensionamento anticipato, a condizione di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180;
- successivamente, la legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha esteso tale facoltà anche alle lavoratrici che maturavano i sopraindicati requisiti entro il 31 dicembre 2019 (art. 1, comma 476);
- la legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha ulteriormente esteso la facoltà di optare per l'anticipo pensionistico anche alle lavoratrici che abbiano perfezionato i medesimi requisiti entro il 31 dicembre 2020 (art. 1, comma 336) e, con riferimento al requisito anagrafico richiesto, non si applicavano gli incrementi della speranza di vita di cui all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha prorogato l'anticipo pensionistico in favore delle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2021 un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età pari o superiore a 58 anni, per le lavoratrici dipendenti, e a 59 anni, per le lavoratrici autonome (art. 1, comma 94);
- da ultimo, la legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 292, legge 29 dicembre 2022, n. 197), introducendo il comma 1 bis all'art. 16 del decreto legge 28 gennaio

2019, n. 4 (convertito con modificazioni in L. 28 marzo 2019, n. 26), ha esteso l'anticipo pensionistico nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni: a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (articolo 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%; c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale; peraltro, in tale ultima ipotesi la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di 60 anni si applica a prescindere dal numero di figli;

RILEVATO CHE:

- la modifica ai requisiti per accedere a Opzione Donna decisa in sede di legge di Bilancio 2023 ha fortemente ridotto la platea di beneficiarie, tanto che a bilancio si è prevista una voce di spesa di soli 21 mln di euro contro i più di 100 mln degli anni precedenti;
- come noto le donne sono state le più colpite dalla riforma Fornero, che di fatto ne ha allungato l'età pensionabile: sette anni per chi aveva iniziato a lavorare prima del 1995 e molti di più per le più giovani che ricadono nel regime contributivo;

ATTESTATO che, secondo articoli di stampa di questi giorni, il governo starebbe valutando in questi giorni delle modifiche ai requisiti per accedere a Opzione Donna in modo da allargare la platea di beneficiarie, anche se non quanto era previsto dalla previgente normativa;

invita il Parlamento ed il Governo italiano

a ripristinare i requisiti di Opzione Donna in vigore prima delle modifiche restrittive introdotte con la Legge di Bilancio 2023 (Legge 29/12/2022, n. 197);

dispone

la trasmissione della presente risoluzione al Parlamento ed al Governo.
